

Comune di MONTECATINI TERME	
★ ARRIVO ★	
16 MAR. 2018	
Protocollo Generale N°	12360

Montecatini Terme, 16 marzo 2017


AL SINDACO DI MONTECATINI TERME
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

LL.SS.


Oggetto: Mozione da inserire nell'Odg del prossimo Consiglio Comunale.

I sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono di presentare l'allegata mozione al prossimo Consiglio Comunale.

Cons. Luciano Baldecchi



Cons. Massimo Morini



MOZIONE

PREMESSO CHE

- La Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Ex Bassanini), all'art.22, dispose il trasferimento, a titolo gratuito, alle Regione, Province e Comuni delle partecipazioni azionarie, attività, beni, personale, patrimoni, marchi, pertinenze delle aziende termali inquadrate nell'ex EAGAT, previa presentazione di un piano di rilancio al Ministero del Tesoro.

TENUTO CONTO CHE

- In virtù di tale ultima disposizione normativa furono trasferite a titolo gratuito alla Regione Toscana ed al Comune di Montecatini Terme le partecipazioni azionarie della Spa Terme di Montecatini;
- Le azioni sono state trasferite gratuitamente ai due soci perché la partecipazione alla società è ex lege strategica per il perseguimento di interessi pubblici o comunque collettivi perseguiti dalla società come determinante motore propulsivo della comunità nei suoi aspetti peculiari (lavoro – impresa – commercio turismo);

il trasferimento è in qualche modo riconducibile a una sorta di sussidiarietà verticale, poiché ha attribuito il capitale sociale della società a un Ente locale (Comune) e un Ente territoriale (Regione) ontologicamente vocati alla tutela degli interessi della comunità in questione, che la società deve in qualche modo contribuire a “sviluppare”;

DATO ATTO

che anche a seguito del D.Lgs 175/2016 (c.d. Decreto Madia) la Regione Toscana ha ritenuto non ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 2 del precitato decreto la partecipazione azionaria in Terme di Montecatini stimando che la prestazione di servizi termali, anche se in astratto e a certe condizioni poteva configurarsi come servizio di interesse generale, in concreto è svolto come un servizio erogato dietro corrispettivo economico sul mercato e di conseguenza le partecipazioni azionarie sono state inserite nel piano di razionalizzazione;

RICORDATO

Che il Comune di Montecatini Terme ha invece ritenuto ammissibile la partecipazione azionaria nella società (Delibera C.C. n. n. 79/2017) in quanto:

- si tratta di partecipazioni pervenute gratuitamente ex lege ed è stato lo stesso legislatore ad individuarne l'utilità nelle finalità istituzionali per lo sviluppo economico del territorio di cui il compendio termale occupa vaste porzioni;
- lo sfruttamento delle acque termali è un servizio di interesse generale e collettivo, considerate le loro finalità terapeutiche e curative;
- l'economia cittadina ha basato e basa il proprio sviluppo turistico – economico nella valorizzazione e nello sfruttamento delle acque esistenti nel compendio termale, candidato oltretutto per iniziativa del Comune ad entrare nel patrimonio UNESCO per l'inestimabile valore storico, architettonico e paesaggistico

PRESO ATTO

Che al momento del trasferimento delle azioni il capitale sociale era di € 6.967.952,00 così suddiviso:

€ 3.483.926,00 Regione Toscana
 € 3.483.926,00 Comune di Montecatini Terme
 € 100,00 Terme di Agnano

Che corso degli anni, dopo il trasferimento ex lege, sono stati effettuati dai soci aumenti di capitale nella seguente misura:

- 14.472.834,00 da parte della Regione Toscana
- 8.796.760,00 da parte del Comune di Montecatini Terme

Che il Comune di Montecatini Terme nell'anno 2012 ha acquistato il Parco termale denominato "La Pineta", ora a tutti gli effetti patrimonio della Città, versando un corrispettivo di Euro 2.595.000,00 e che nel corso dell'anno 2017 l'Ente ha provveduto all'acquisizione da parte della società dell'immobile denominato Palazzina Regia per l'importo di Euro 3.513.000,00, anch'esso ora a tutti gli effetti patrimonio della Città;

Che, pertanto, il Comune di Montecatini Terme ha trasferito alla Società risorse pari a 14.959.760,00

RICORDATO

Che nel corso degli anni, dopo il trasferimento ex lege, gli aumenti di capitale finalizzati ad investimenti nella società in misura non proporzionale hanno così mutato gli assetti societari:

l'importo complessivo dell'aumento effettuato dalla Regione Toscana alla Società TERME DI MONTECATINI spa in azioni ordinarie ammonta a € 10.456.760,00, corrispondente ad una percentuale dei diritti di voto del 56,79% mentre l'importo erogato dal Comune di Montecatini TERME sempre in azioni ordinarie ammonta a € 7.956.760 corrispondente ad una percentuale dei diritti di voto del 43,21%

DATO ATTO

Che è pacificamente riconosciuto da entrambi i soci (ancorché tale intesa non sia stata formalizzata in patti parasociali) che in ragione degli apporti diversamente dati dal Comune alla società la maggioranza formale non corrisponde a quella sostanziale con la conseguenza che le decisioni strategiche di maggior rilievo (fatti salvi gli aspetti gestionali riservati all'organo amministrativo) sono state e dovranno essere adottate con maggioranza che includa il socio Comune;

RILEVATO

Che poiché la Regione Toscana intende irrevocabilmente alienare la propria partecipazione (a seguito dell'inserimento della partecipazione azionaria nel piano di razionalizzazione) è necessario che sia immediatamente modificato lo Statuto (ovvero effettuati tra i soci idonei patti parasociali) dimodoché formalmente risulti che le decisioni strategiche di maggior rilievo vengono adottate con maggioranze che includano anche il socio Comune. E difatti è necessario che il nuovo Statuto (o i patti parasociali) sia conosciuto da tutti gli aspiranti acquirenti prima di partecipare alla gara per la cessione delle azioni che la Regione dovrà espletare per l'individuazione del contraente;

APPURATA

La necessità che il processo di privatizzazione delle azioni della Regione Toscana non possa certo avvenire mediante una mera vendita delle quote al miglior offerente. Che tale processo debba essere guidato da advisor esperti in materia e industriale idonei a valutare il piano industriale proposto dai soggetti privati, che da un lato dovrà valutare gli investimenti necessari al rilancio della società, dall'altro assicurare un adeguato piano di comunicazione, promozione e marketing adeguato alle scelte strategiche della società.

Il piano industriale (con i correlati congrui investimenti e con opportuna cronologia e opportune garanzie) dovrà essere predisposto da ciascun offerente sulla scorta delle indicazioni di massima contenute negli atti di gara e valutato da Commissione idonea.

DATO ATTO

Che il Comune in quanto socio potrà controllare i modi ed i termini di effettiva attuazione del piano industriale: conseguentemente, anche sotto tale ulteriore profilo si rende indispensabile la modifica statutaria affinché le decisioni strategiche siano adottate con maggioranze che includano anche il socio Comune.

In tal modo il Comune potrà concorrere alle macro scelte del piano di rilancio ed a quelle attuative verificando che la società non adotti strategie industriali di contrasto con gli interessi collettivi;

RICORDATO

Che l'acquisizione delle azioni da parte della Regione (così come del Comune) è avvenuta gratuitamente e, pertanto la Regione non potrà valutare solo sotto il profilo meramente economico la dismissione delle azioni ma potrà rinunciare al corrispettivo a vantaggio degli investimenti che il nuovo socio di maggioranza (previe opportune intese con il Comune) e nel rispetto delle modifiche statutarie (ovvero dei patti parasociali che saranno prima stipulati fra Comune e Regione) dovrà necessariamente fare per attuare un vero, nuovo e condiviso piano industriale;

RICORDATO

Che la Regione Toscana, al fine di favorire la praticabilità del Piano industriale avrebbe potuto (e ancora potrebbe), rinunciare all'alienazione delle proprie partecipazioni in cambio di corrispettivo e deliberare insieme al socio Comune un aumento di capitale inoptato destinato a un terzo, da individuarsi comunque sulla scorta di una procedura di selezione simile a quella sopra delineata. Così facendo, difatti, il nuovo socio acquisirebbe la maggioranza con un'operazione che porterebbe il ricavato della sottoscrizione delle nuove azioni nelle casse della società, così concorrendo alla definizione delle posizioni debitorie e agli investimenti per l'attuazione del piano industriale prescelto. La Regione potrebbe gradualmente dismettere le proprie partecipazioni (ormai minoritarie) d'intesa con il socio Comune, concorrendo al controllo dell'attuazione del piano industriale o anche prima e autonomamente.

Trattasi peraltro di scelta discrezionale che, ove la Regione non voglia farla, dovrà essere sostituita da idonei accorgimenti e intese che garantiscano comunque il ritorno del ricavato dalla vendita delle azioni alla S.p.A. Terme di Montecatini e/o alla collettività.

L'acquisizione gratuita delle azioni in funzione della strategicità dell'attività termale esclude, infatti (e non solo da punto di vista etico) che la Regione possa incassare il ricavato disinteressandosi del futuro della società.

Che per rilanciare la società e l'economia cittadina esistono anche altre forme di privatizzazione quali, ad esempio, la cessione o locazione pluridecennale di stabilimenti come le Leopoldine con investimenti a carico del soggetto privato in grado sia di estendere l'offerta termale legata al benessere che al sanitario, sia di introdurre nuove offerte in grado di attrarre flussi turistici.

DATO ULTERIORMENTE ATTO

Che il processo di privatizzazione per portare ad un rilancio della economia locale dovrà essere necessariamente accompagnato da una strategia regionale per la promozione del termalismo nonché da un incremento del budget sanitario accordato alla società e da ulteriori forme di collaborazione tra il sistema sanitario regionale e la società Terme di Montecatini spa.

Per questi motivi:

SI CHIEDE ALLA GIUNTA REGIONALE

- a) Che prima del processo di privatizzazione sia modificato lo Statuto (o effettuati idonei patti parasociali) dimodoché le decisioni strategiche di maggior rilievo sotto il profilo delle ricadute sulla collettività, siano adottate con maggioranza che includa il socio Comune, così come è stato effettuato finora;
- b) che il processo di privatizzazione sia condotto da advisor esperti che valutino il piano industriale presentato dai soggetti privati interessati. Tale piano dovrà da un lato contemplare gli investimenti necessari al rilancio della società, (che dovranno anche essere adeguatamente garantiti e con adeguata cronologia) e dall'altro assicurare un idoneo piano di comunicazione, promozione e marketing consono alle scelte strategiche della società;
- c) di rinunciare al corrispettivo per la vendita delle azioni a vantaggio degli investimenti che la società dovrà fare per l'attuazione del condiviso piano di rilancio;
- d) di valutare in alternativa alla ipotesi sub c) di rinunciare alla alienazione delle proprie partecipazioni e deliberare insieme al socio Comune un aumento di capitale inoptato destinato a terzi da individuarsi tramite procedura ad evidenza pubblica;
- e) che il Comune sia parte determinante delle scelte strategiche che la Regione adotterà al fine della privatizzazione e che pertanto siano stipulate tra i soci adeguate intese affinché il Comune possa concorrere alle macroscelte del piano di rilancio e di quelle attuative, verificando che le strategie industriali non contrastino con gli interessi collettivi ed anzi li favoriscano;
- f) di accompagnare il processo di privatizzazione da azioni regionali per la promozione del termalismo, da un incremento del budget sanitario accordato alla società, e da ulteriori forme di collaborazione tra il sistema sanitario regionale e la società.
- g) di adottare, qualora il processo di privatizzazione non andasse a buon fine per mancanza di adeguate offerte, tutte le misure idonee a garantire il rilancio della società a sostegno dell'economia turistica e commerciale esistente nel territorio, nonché la riqualificazione degli immobili termali prodromica sia ad una maggiore attrattività di tutto il contesto urbano, sia ad evitare forme diffuse di decadimento di immobili riconosciuti di interesse culturale particolarmente importante e, come tali, soggetti alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali.